




Istituto comprensivo "Assisi 2" – Liceo "Sesto Properzio" Assisi

## **Auschwitz: storie di Diritti sospesi (1938-1948)**



## **Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea**



***Percorso di Cittadinanza attiva*** Santa Maria degli Angeli,  
settembre 2019

## **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.**

Atto normativo solennemente proclamato dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione europei a Nizza il 7 dicembre 2000 (di qui anche il nome *Carta di Nizza*). Decisane l'ideazione nel 1999, la Carta è stata elaborata da un'apposita commissione, composta da un rappresentante per ogni paese dell'Unione, da un rappresentante della Commissione europea nonché da membri del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali. In vista dell'entrata in vigore, nel 2009, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (il cosiddetto *Trattato di Lisbona*, che ha sostituito il Trattato istitutivo della Comunità europea), la Carta, con alcune modifiche, è stata nuovamente proclamata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 (di qui la denominazione *Carta di Strasburgo*). Dal 1° dicembre 2009 gode di efficacia giuridica identica a quella dei Trattati europei: dunque è pienamente vincolante per le istituzioni comunitarie e per gli Stati membri, e anzi si colloca al vertice dell'ordinamento dell'Unione. La Carta rappresenta, infatti, lo sforzo di fissare alcuni punti fermi nella legislazione comune che si vorrebbero unanimemente condivisi e, pertanto, ineliminabili e imprescindibili. In questo senso il Preambolo dichiara la condivisione di un «patrimonio spirituale e morale», sul quale si fondano «valori indivisibili e universali» basati «sul principio della democrazia e dello stato di diritto». Con l'affermazione di diritti derivanti «dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni», la Carta si prefigge anche di promuovere «uno sviluppo equilibrato e sostenibile». Tali premesse si traducono in 54 articoli divisi in 7 Titoli, rispettivamente dedicati a Dignità, Libertà, Uguaglianza, Solidarietà, Cittadinanza e Giustizia; nonché a Disposizioni generali, decisive perché della Carta stabiliscono ambito di applicazione e modalità interpretative. In generale, il riconoscimento di diritti personali, civili, politici, economici e sociali a tutti i cittadini e ai residenti nell'Unione configura una tappa simbolicamente significativa di un percorso culturale che muove da lontano: nel tentativo di coniugare gli esiti più fecondi del razionalismo illuministico con le insopprimibili e più attuali esigenze sociali avvertite nei moderni Stati di diritto. Di qui l'attenzione rivolta, sotto il profilo della Dignità, alla vita e all'integrità della persona; con il richiamo alla necessità del consenso libero e informato nel campo della medicina, il divieto della tortura, di trattamenti degradanti, di pratiche eugenetiche e della clonazione di esseri umani. Nel Titolo sulla Libertà la Carta regola, talvolta specificandone il contenuto, diritti disciplinati anche nella Costituzione italiana (libertà di pensiero, coscienza e religione; di espressione, opinione e informazione, tra l'altro con menzione del pluralismo dei media; di riunione e associazione; di istruzione, nei molteplici aspetti dell'accesso alla formazione anche professionale, della creazione di istituti di insegnamento e delle scelte educative secondo convinzioni personali; delle arti e della ricerca scientifica; d'impresa e, naturalmente, di proprietà). Vi si affermano in modo inequivoco, inoltre, i diritti alla sicurezza, al rispetto della vita privata e familiare, alla protezione dei dati personali, a sposarsi e a creare una famiglia: che la Costituzione italiana tutela solo indirettamente o non menziona affatto. Sotto il profilo della Uguaglianza, la Carta vieta ogni discriminazione, nel rispetto di diversità culturali, religiose e linguistiche. Riecheggiano le più evolute concezioni sociali, le disposizioni sulla parità tra donne e uomini (che non esclude, comunque, «misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato»); sulla tutela dei minori e –

novità rispetto al sistema interno – di quelli degli anziani («a condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale») e dei disabili (per garantirne l'autonomia e l'inserimento sociale e professionale). In materia di Solidarietà, la C. dimostra anzitutto la particolare attenzione delle istituzioni europee per i lavoratori, di cui sono scanditi i diritti all'informazione e alla consultazione nell'impresa; alla negoziazione e ad azioni collettive; a servizi di collocamento e alla tutela da licenziamenti ingiustificati; a condizioni di lavoro giuste ed eque (con il divieto del lavoro minorile e la protezione dei giovani); a sicurezza, assistenza sociale e protezione della salute. In ambiti diversi si confermano 'livelli elevati' di protezione dell'ambiente e dei consumatori. Inevitabilmente calibrati sull'Unione, anziché sui singoli Stati membri, risultano i diritti di Cittadinanza. Così, diritti di voto e di eleggibilità sono riferiti alle elezioni, da un lato, del Parlamento europeo e, dall'altro, del Comune di residenza; e i diritti ad una buona amministrazione, di petizione e di accesso ai documenti, al pari della libertà di circolazione e di soggiorno e la tutela diplomatica, sono tutti ricondotti agli organismi comunitari. Per ciò che attiene la Giustizia, infine, la Carta non innova in modo particolare: diritto alla difesa, a una tutela effettiva, a un giudice imparziale e a non essere processati più volte per lo stesso reato; presunzione di innocenza, principio di legalità e proporzionalità della pena, costituiscono da tempo capisaldi del nostro ordinamento.

[http://www.treccani.it/enciclopedia/carta-dei-diritti-fondamentali-dell-unione-europea\\_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/carta-dei-diritti-fondamentali-dell-unione-europea_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/)

## GLOSSARIO

(<http://www.treccani.it/enciclopedia/parlamento-europeo/> )

### **Parlamento europeo**

È una delle istituzioni dell'Unione europea ed è formato di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. La sua organizzazione e i suoi compiti sono previsti agli artt. 223 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'UE. È composto da 751 deputati eletti nei 28 Stati membri dell'Unione, in misura proporzionale alla popolazione di ogni paese e secondo principi comuni, e dura in carica per cinque anni.

### **Consiglio dell'Unione Europea**

È una delle principali istituzioni dell'UE, formalmente denominato Consiglio dell'Unione o, semplicemente, Consiglio. È formato dai rappresentanti degli Stati membri a livello ministeriale e si riunisce in varie formazioni, corrispondenti ai settori di attività dell'UE: Affari generali, Affari esteri, Agricoltura e pesca, Trasporti, Economia e finanza (cosiddetto ECOFIN), Giustizia e affari interni, etc.

## **Consiglio europeo**

È una delle istituzioni dell'UE, sorta dall'evoluzione dei Vertici dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, iniziati a Parigi nel 1961 e formalizzati, nei Trattati comunitari, con l'Atto unico europeo del 1986. Da allora, il Consiglio europeo ha contribuito notevolmente al processo di integrazione, specie attraverso le "conclusioni della Presidenza", adottate al termine di ogni riunione.

Le funzioni del Consiglio europeo sono essenzialmente di indirizzo politico: secondo l'art. 15 del Trattato sull'Unione Europea, ad esso spetta dare gli impulsi necessari allo sviluppo dell'Unione e definirne gli orientamenti e le priorità politiche generali. A differenza del Consiglio dell'Unione Europea (altra istituzione prevista dal Trattato) non ha potere legislativo. È composto, come già rilevato, dai capi di Stato o di governo degli Stati membri e dal presidente della Commissione Europea; ai suoi lavori partecipa, inoltre, l'Alto Rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

## **Commissione europea**

È una delle principali istituzioni dell'UE, con sede a Bruxelles. In base all'art. 17 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la Commissione vigila sull'applicazione da parte degli Stati membri dei Trattati e degli atti vincolanti adottati dalle istituzioni dell'UE; dispone del potere d'iniziativa legislativa, partecipa alla formazione degli atti del Consiglio dell'Unione Europea e del Parlamento europeo; si occupa dell'attuazione delle politiche comuni; gestisce i programmi e il bilancio dell'Unione; rappresenta l'Unione nelle relazioni esterne, eccettuata la politica estera e di sicurezza comune.

*Composizione.* - La Commissione europea è formata attualmente da un cittadino di ciascuno dei 27 Stati membri dell'UE, compresi il presidente e l'Alto Rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica estera. I membri della Commissione sono eletti a titolo individuale, in base alle loro competenze, e agiscono in piena indipendenza, avendo il fine di tutelare l'interesse generale dell'UE. Per il periodo del loro mandato (5 anni rinnovabile) essi non possono svolgere alcuna altra attività professionale, nemmeno a titolo gratuito. Il Trattato di Lisbona (in vigore dal 2009) ha previsto che a partire dal 1° novembre 2014, salva diversa decisione adottata all'unanimità dal Consiglio europeo, il numero dei commissari verrà ridotto a due terzi dei paesi membri, in base a un meccanismo di rotazione egualitaria tra Stati. La designazione del presidente della Commissione è compito del Consiglio europeo e viene successivamente approvata dal Parlamento europeo. Gli altri commissari sono invece designati dagli Stati membri in accordo con il presidente. Infine, l'intero collegio riceve l'approvazione del Parlamento europeo.

*Struttura organizzativa.* - La Commissione si articola in 26 direzioni generali competenti per materia, a ciascuna delle quali è preposto un commissario. Tale articolazione è meramente organizzativa; infatti, in relazione all'azione della Commissione vige il principio della responsabilità collegiale dei commissari.